

# COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO

## STATUTO

Testo coordinato

Testo Statuto originario approvato con delibera n.13 del 28/02/1993

Modifiche con:.....delibera n.43 del 04/06/1993

.....delibera n.36 del 26/09/2003

.....delibera n.40 del 26/09/2003

.....delibera n.42 del 06/10/2003

### ELEMENTI COSTITUTIVI

#### Art. 1

##### Principi fondamentali

1 - Il Comune di Gagliano Castelferrato è ente locale autonomo, il quale ha rappresentatività generale nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione repubblicana e dalla legge generale dello Stato e dalla legge della Regione Sicilia.

2 - L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

#### Art. 2

##### Finalità

1 - Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità che rappresenta.

2 - La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune.

3 - Il Comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione nella pari opportunità dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e religiose all'amministrazione.

4 - Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) - il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

b) - la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazione economica e di cooperazione;

c) - il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d) - la tutela e lo sviluppo delle risorse materiali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;

e) - la promozione dello sviluppo agro-alimentare, industriale e artigianale utilizzando allo scopo le legislazioni nazionali, regionali, provinciali e comunitarie;

f) - l'attuazione di un articolato piano operativo, sempre nell'ambito delle proprie funzioni, atto a coinvolgere i giovani e gli anziani per una armonica integrazione sociale dei

soggetti in difficoltà, promuovendo iniziative di tempo libero, sportive, culturali e ricreative;

g) - affrontare e risolvere i problemi riguardanti la scuola, l'occupazione e l'orientamento professionale dei giovani, in collaborazione con le istituzioni formulate preposte alle singole attività;

h) - promuovere azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita adeguati alle esigenze dei cittadini delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori anche istituendo una commissione per le pari opportunità tra i sessi;

i) - assicurare forme di costante collegamento con i propri cittadini emigrati, sostenendo iniziative associative nei luoghi di emigrazione;

l) - promuove ogni azione per l'educazione alla pace e il rigetto di ogni azione di guerra tra i popoli.

### **Art. 3**

#### **Programmazione e forme di cooperazione**

1 - Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2 - Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Siciliana, avvalendosi dell'apparato delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3 - Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate, da parte di un maggiore numero di cittadini, di rendere più economico e perequato il concorso finanziario per le finalità stesse.

4 - Promuovere e partecipare alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

### **Art. 4**

#### **Funzioni**

1 - Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione e il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

2 - Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha la piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi ed istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

3 - Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

4 - Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi dalla legislazione regionale.

5 - Le Funzioni di cui ai commi 3 e 4 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie.

## **Art. 5**

### **Attività Amministrativa**

1 - L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, delle semplificazioni delle procedure e del decentramento.

2 - La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi dell'organizzazione e della sua dirigenza.

3 - Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, recepita dalla Regione Siciliana con la legge 30 aprile 1991 n.10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

## **Art. 6**

### **Territorio, Ambiente e sede Comunale**

1 - I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2 - Il territorio del Comune si estende per Km<sup>2</sup> 55,98 confinante con i Comuni di Nicosia, Cerami, Troina, Agira, Regalbuto.

3 - Il Comune deve curare un ordinato sviluppo del territorio, vigilare sui processi di sviluppo urbanistico e territoriale tenendo presente la necessità sia di insediamenti di strutture produttive sia della disponibilità di aree urbanizzate da destinare all'edilizia abitativa e sociale.

4 - Il Comune deve promuovere e favorire iniziative che esaltino il rapporto uomo-ambiente, affinché la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale vengano ad avere il valore di una precisa scelta in termini anche di prevenzione.

5 - Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato alla via Roma n. 282. La sede del Comune può essere modificata soltanto con atto del consiglio comunale.

6 - Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio comunale può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

## **Art. 7**

### **Albo Pretorio**

1 - Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2 - Nel Municipio è previsto apposito spazio, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi, previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti.

3 - La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura.

4 - Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al secondo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

5 - L'Ente, per facilitare la lettura e la conoscenza degli atti adottati, può avvalersi di sistemi informatici.

## **Art. 8**

### **Stemma e gonfalone**

1 - Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Gagliano Castelferrato", con lo stemma di cui al decreto e bozzetto allegati, che formano parte integrante del presente

statuto.

2 - L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

3 - Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata col decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo comma.

4 - Il Consiglio Comunale può determinare, con proprio atto di indirizzo assunto su parere favorevole di almeno i tre quinti dei consiglieri assegnati, i criteri di esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un Assessore e scortata dai vigili urbani.

## **P A R T E I**

### **ORDINAMENTO STRUTTURALE**

#### **TITOLO I**

##### **Organi elettivi**

###### **Art. 9 Organi**

1 - Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale ed il Sindaco. Il Consiglio ed il Sindaco sono organi elettivi.

###### **Art. 10 Consiglio Comunale**

1 - Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita le funzioni di controllo politico amministrativo con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti.

2 - Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3 - Le competenze del consiglio sono determinate dalla legge, che ne regola l'azione, la composizione e la durata, il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti di ordinaria amministrazione.

4 - Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consiliari permanenti e speciali, con criterio proporzionale;

5 - Il funzionamento del consiglio comunale, dei gruppi consiliari e delle commissioni è disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione o modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

6 - Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente o suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento il relativo ordine del giorno viene formulato dal Presidente stesso, con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.

7 - Il Consiglio Comunale è convocato:

a) - in seduta ordinaria:

- entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;

- entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo;

- entro il mese di novembre per l'assestamento del Bilancio;

- entro il mese di settembre per l'approvazione degli equilibri di bilancio e lo

stato di attuazione dei programmi.

Gli avvisi di convocazione devono essere recapitati ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza;

b) - in seduta straordinaria, per determinazione propria del presidente ovvero dietro richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali. L'adunanza del Consiglio dovrà essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, con avviso da recapitare ai consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza.

c) - in seduta straordinaria e urgente, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno; gli avvisi di convocazione devono essere recapitati ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

8 - Il consiglio è convocato in seduta di seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, qualora la prima sia andata deserta, e le delibere sono valide se intervengono almeno i due quinti dei consiglieri in carica, fatti salvi i casi previsti al comma 7 del successivo articolo 22;

9 - Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o ventiquattro ore prima nei casi di urgenza.

10 - Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente statuto preservano espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei consiglieri in carica.

Gli eventuali astenuti presenti in aula sono utili al fine di mantenimento del numero legale.

11 - Le votazioni sono effettuate di norma, con voto palese, salvo che la legge o il regolamento non dispongono lo scrutinio segreto.

12 - Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali esse devono essere segrete perché le deliberazioni comporterebbero apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito o demerito di persone; in detti casi il Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, può deliberare di non ammettere il pubblico nella seduta delle adunanze.

13 - Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con apposito regolamento il Consiglio fissa le modalità ed i criteri per fornire allo stesso servizi, attrezzature e risorse finanziarie e disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento nonché la gestione delle risorse attribuite alla Presidenza del Consiglio per le spese istituzionali e di rappresentanza connesse alla funzione.

## **Art. 11**

### **Presidenza del consiglio comunale**

1 - Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.

2 - Il Consiglio Comunale elegge, altresì, con le stesse modalità, un vice Presidente.

3 - In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.

4 - La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente uscente; qualora questi non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del Presidente.

**Art. 12**  
**Attribuzioni del presidente del Consiglio Comunale**

1 - Il presidente del Consiglio Comunale presiede il Consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio per determinazione propria o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.

2 - Redige l'ordine del giorno da trattare nella seduta, autorizza le missioni dei Consiglieri Comunali e ne rilascia le attestazioni per giustificare l'assenza dal posto di lavoro per recarsi in missione, per partecipare alle sedute consiliari, di commissione, di conferenza dei capigruppo e di quant'altro inerente le funzioni dei Consiglieri.

**Art. 13**  
**Consiglieri comunali prerogative e compiti**

1 - I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2 - I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato imperativo con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3 - Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione astenendosi, od abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4 - Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

a) - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio;

b) - presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione;

5 - Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

a) - dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

b) - dal Segretario Comunale copie di atti documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6 - Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al Consiglio Comunale, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Gli adempimenti relative alle surrogazioni debbono avvenire entro il termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento.

7 - Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali od altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve astenersi ed allontanarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e dalla votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal Presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.

I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario e rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Il Regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interesse.

8 - I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

9 - I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza, proposta nei termini di legge, è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

10 - Il Sindaco ed i membri della Giunta possono intervenire alle riunioni di Consiglio,

senza diritto  
di voto.

11 - I Consiglieri Comunali non possono essere nominati dal Sindaco per incarichi in altri Enti anche se in rappresentanza del proprio Comune, ai sensi dell'art. 26, Legge Regionale n. 7/1992.

#### **Art. 14** **Consigliere anziano**

E' Consigliere anziano il Consigliere che nell'elezione ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dai voti di preferenza. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

#### **Art. 15** **Gruppi Consiliari**

1 - In seno al Consiglio Comunale si costituiscono i gruppi Consiliari che devono essere di natura omogenea per lista o programma politico; ogni lista o partito forma un gruppo; ogni gruppo Consiliare non inferiore a tre componenti designa il proprio capogruppo, comunicandolo per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale, entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio. Di tale costituzione e comunicazione il Consiglio Comunale ne prende atto nella successiva prima riunione, con apposita deliberazione.

2 - I Consiglieri che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti, dichiarando la propria indipendenza dagli stessi, devono confluire in un gruppo misto il cui capogruppo, in mancanza di designazione, va individuato nel consigliere maggiore di età.

#### **Art. 16** **Conferenza dei Capigruppo Consiliari**

1 - L'apposito regolamento può prevedere la Conferenza dei Capigruppo e ne regola il funzionamento e le competenze. Essa è formata dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede e la convoca e dai Capigruppi Consiliari. Possono essere invitati il Sindaco o un suo delegato.

#### **Art. 17** **Commissioni Consiliari**

1 - Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno Commissioni Consiliari permanenti o speciali. Il regolamento ne determina il numero, le competenze e il funzionamento

#### **Art. 18** **Giunta Municipale**

1 - Il Sindaco eletto nomina la Giunta comprendendo anche gli Assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura.

2 - Gli Assessori oggetto della presente nomina devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio Comunale e alla carica di Sindaco.

3 - La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da numero quattro Assessori da lui nominati.

4 - La composizione della Giunta viene, comunicata, entro dieci giorni dal suo insediamento, al Consiglio Comunale, riunito in seduta pubblica, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

5 - Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore entro dieci giorni dalla nomina.

6 - Gli Assessori non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio Comunale per incarichi in altri Enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune.

7 - La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Il Consigliere comunale che sia stato nominato Assessore, ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di Assessore.

8 - Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al secondo grado, del Sindaco.

9 - Agli Assessori possono essere delegate dal Sindaco, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

10 - Il Sindaco può, in ogni momento, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio Comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il Consiglio Comunale può esprimere valutazioni rilevanti per un'eventuale proposta di rimozione. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina entro il termine perentorio di 10 giorni a pena di nullità della seduta e degli atti eventualmente adottati. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della Giunta.

11 - Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Comunale, al CO.RE.CO. - sezione provinciale - ed all'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

### **Art. 18 bis Cessazione delle cariche**

1 - La cessazione della carica di Sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti della Giunta ma non del Consiglio Comunale che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgeranno contestualmente alle elezioni del Sindaco da effettuare al primo turno elettorale utile.

2 - La cessazione del Consiglio Comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa, comporta la nomina da parte dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali, di un Commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.

3 - Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli Organi Comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo ed all'Assessore Regionale degli Enti Locali, compete al Segretario Comunale.

4 - Le competenze del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale sono esercitate da un Commissario Regionale.

5 - Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata elettorale utile.

**Art. 19**  
**Ruolo, competenze, funzioni**

- 1 - La Giunta è l'organo di governo del comune.
  - 2 - Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza e con le modalità stabilite dal regolamento.
  - 3 - Compie tutti gli atti di amministrazione del Comune fissati dalle leggi.
  - 4 - La Giunta è convocata dal Sindaco o da chi ne fa le veci, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco; nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore anziano. Per la validità della sua adunanza è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
  - 5 - Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, attività di controllo al funzionamento dei servizi e degli uffici, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento.
- Il Regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono tra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.

**Art. 20**  
**Assessore Anziano**

- 1 - E' Assessore anziano l'Assessore più anziano di età.
- 2 - All'Assessore anziano, in mancanza del vice Sindaco, in sua assenza o impedimento, spetta surrogare il Sindaco assente od impedito nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

**Art. 21**  
**Norme generali di funzionamento**

- 1 - Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.
- 2 - Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso di esami di particolari argomenti, e prima della votazione, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune.
- 3 - Possono essere inviati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, sino al momento prima della votazione, il revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
- 4 - La Giunta delibera con intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati compreso il Sindaco, Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
- 5 - Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite in conformità alle leggi ed al presente statuto, dal regolamento.

**Art. 22**  
**Deliberazione degli organi collegiali**

- 1 - Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo maggioranze speciali

previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.

2 - Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione da questi svolta.

3 - L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

4 - Per quanto attiene al contrasto di interessi riguardante membri degli organi collegiali di governo o consultivo o di giudizio, deliberanti, valgono le norme di legge.

5 - Quando la seduta degli organi collegiali di governo, consultivi o di giudizio, trascorsa un'ora da quella fissata, non può aver luogo per mancanza del numero legale o questa venga meno durante la seduta stessa, il Presidente o chi lo sostituisce o, in mancanza, il Segretario dell'organo, dichiara la desertazione della seduta.

6 - La seduta di seconda convocazione è soltanto quella che succede alle 24 ore successive alla seduta deserta od a quella disciolta per mancanza del numero legale dei presenti. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti che non siano già all'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta o disciolta.

7 - Nella seduta di Consiglio Comunale è fatto divieto di discutere e deliberare in seconda convocazione se non con la partecipazione della metà del numero dei consiglieri assegnati, sui seguenti argomenti:

a) l'istituzione di organismi di decentramento e di partecipazione;

b) l'assunzione diretta di pubblici servizi;

c) i regolamenti;

d) il bilancio annuale e pluriennale;

e) il piano regolatore generale e le variazioni allo stesso e, comunque, tutti gli strumenti urbanistici;

f) i programmi;

g) il conto consuntivo;

h) la costituzione e modificazione di forme associative con altri Enti;

l) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

l) l'istituzione, la disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

m) la costituzione di commissioni consiliari, con criterio proporzionale;

n) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni debbono essere segrete;

o) la decadenza del Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consiliari consecutive:

8 - Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta deve contenere in allegato la relativa proposta con, ivi inseriti, integralmente, i pareri.

Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto la decisione.

9 - I verbali della seduta sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente anziano tra i presenti.

## **Art. 23 Sindaco**

1 - Il Sindaco è il capo del Governo locale ed in tale veste esercita le funzioni previste dalla legge; ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.

2 - Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3 - La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4 - La durata in carica del Sindaco è fissata in cinque anni.

5 - Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

## **Art. 24**

### **Attribuzioni di amministrazione**

Il Sindaco:

a) Nomina la Giunta

b) Ha la rappresentanza generale dell'Ente;

c) Coordina l'attività politico-amministrativa del Comune;

d) Coordina l'attività dei singoli assessori;

e) Può sospendere l'adozione di atti specifici concernente l'attività amministrativa dei singoli assessori informando la Giunta;

f) Impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

g) Ha facoltà di delega delle sue competenze ed attribuzioni ad assessori;

h) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) Convoca i comizi per tutte le consultazioni elettorali.

l) adotta ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini di norme di legge, dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale;

m) nomina il Segretario Comunale scegliendolo dall'apposito albo;

n) Emette provvedimenti che la legge assegna alle proprie competenze;

o) Il Sindaco o l'assessore delegato impartisce le direttive al Comandante del Corpo di Polizia Municipale e vigila sull'espletamento del servizio, adottando i provvedimenti previsti dalle Leggi e dai regolamenti in vigore;

p) Per la migliore organizzazione ed efficienza della macchina amministrativa, può attribuire ai responsabili degli uffici o al Segretario Comunale le funzioni dirigenziali ove non esistano i dirigenti.

q) Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta o del Segretario Comunale;

r) Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi pubblici esistenti nel Comune;

s) Fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto delle sue dimissioni;

t) Acquisisce e promuove direttamente, avvalendosi anche del Segretario Comunale, informazioni, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

u) Compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti;

v) Quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti, motivati, contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

w) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi ed istituzioni appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio;

z) non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il

proprio coniuge ed i parenti ed affini entro il secondo grado.

**Art. 25**  
**Attribuzioni di organizzazione**

1 - Il Sindaco:

- a) Propone al presidente del Consiglio, gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
- b) E' tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale. A tale scopo, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito da un Assessore da lui stesso delegato.
- c) Propone argomenti da trattare e dispone con atti formali la convocazione della Giunta e la presiede.
- d) Delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate, ad assessori o al Segretario Comunale ovvero ad impiegati di ruolo del Comune.
- e) Per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire n. 2 incarichi a tempo determinato ad esperti, dotati di documentata professionalità; in caso di nomina di soggetto sprovvisto di laurea il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Annualmente, il Sindaco, trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati.
- f) Presenta ogni 6 mesi al Consiglio Comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti

**Art.26**  
**Vice sindaco**

1 - Il vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento

2 - Gli assessori, in caso di assenza od impedimento anche del vice Sindaco esercitano le funzioni del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età ad esclusione di quelle di ufficiale di governo in assenza di specifica delega.

3 - Delle deleghe rilasciate al vice Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

**Art. 27**  
**Rimozione del Sindaco**

1 - Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli Stessi.

2 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai quattro quinti dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del Comune, compreso il Consiglio Comunale.

## TITOLO II

### ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

#### CAPO I

##### Segretario Comunale

#### Art. 28

##### Segretario Comunale

- 1 - Il segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall'apposito albo professionale.
- 2 - Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzione con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
- 3 - Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.

#### Art. 29

##### Funzioni del Segretario Comunale

- 1 - Il Segretario comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio di cui ne cura la verbalizzazione;
- 2 - Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri e dagli organi collegiali le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette a controllo eventuale ai sensi della legislazione Regionale vigente;
- 3 - Il Segretario comunale presiede l'ufficio elettorale in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum; riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri con adempimento degli obblighi di comunicazione di legge da effettuarsi agli organi competenti;
- 4 - Il Segretario comunale può esercitare le funzioni rogatorie in tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritte private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- 5 - Il Segretario comunale esercita altresì le seguenti funzioni:
  - a) Sovrintende e coordina l'attività degli attributari di funzioni dirigenziali;
  - b) Verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici comunali;
  - c) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli Uffici con le modalità di cui all'apposito regolamento;
  - d) Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi del personale apicale;
  - e) Esercita le funzioni e adotta gli atti di competenza dei responsabili degli uffici, attributari di funzioni dirigenziali, in via surrogatoria, in caso di loro assenza, impedimento o incompatibilità.

## **CAPO II**

### **UFFICI**

#### **Art. 30**

#### **Principi strutturali ed organizzativi**

1 - L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) Organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti-obiettivi e per programmi;
- b) Analisi ed individuazione della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficienza ed efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
- c) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, nel rispetto delle norme e del CCNL vigenti;
- d) L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, è articolata in aree, a loro volta suddivise in servizi. Per servizio si intende un centro di responsabilità comprendente una serie di attività tra loro omogenee. La dizione "Area" è equivalente alla dizione "Ufficio".

#### **Art. 31**

#### **Responsabili degli uffici**

1 - I responsabili degli uffici sono individuati con atto motivato del Sindaco, e coincidono con gli apicali d'area.

2 - I responsabili d'area, nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e a dare attuazione agli indirizzi degli organi politici raggiungendo gli obiettivi da questi ultimi indicati. Il Sindaco, stante che l'Ente è privo di personale di qualifiche dirigenziali, può attribuire, con provvedimento motivato, le funzioni dirigenziali ai responsabili delle aree, appartenenti alla categoria "D", garantendo loro le prerogative prescritte dalle norme e dai CCNL di comparto.

#### **Art. 32**

#### **Personale**

1 - Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la qualificazione professionale, la responsabilizzazione e la valorizzazione.

2 - La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle norme, allo statuto ed ai CCNL di comparto.

3 - Nell'ambito della potestà regolamentare, demandata in materia di personale, la Giunta Municipale, dovrà porre particolare attenzione a:

- a) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
- b) funzionamento degli uffici;
- c) struttura ed articolazione dell'organigramma;
- d) modalità di attribuzione della titolarità delle posizioni organizzative e di responsabilità;
- e) modalità del sistema di valorizzazione dello sviluppo professionale dei dipendenti regolato da processi selettivi esclusivamente interni;
- f) modalità del sistema delle incentivazioni economiche fondato sui criteri meritocratici;
- g) modalità del sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati;
- h) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nella pubblica amministrazione ed altre attività, nonché i casi di divieto di cumulo di incarichi pubblici;

4 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali di comparto.

### **Art. 33 Vice Segretario**

Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento, è previsto il vice Segretario.

### **Art. 33 bis Procedimenti disciplinari**

1 - I procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti sono disciplinati da apposito regolamento.

## **TITOLO III**

### **SERVIZI COMUNALI**

#### **Art. 34 Forme di gestione**

1 - L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2 - La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3 - Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale locale.

4 - Per gli altri servizi la comparazione tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto ed in concessione, nonché la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5 - Nell'organizzazione, dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6 - Con apposite norme di natura regolamentari il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazione per la determinazione e dei costi sociali assunti dal Comune.

7 - Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

## TITOLO IV

### CONTROLLO INTERNO

#### Art. 35

##### Principi e criteri

- 1 - Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 2 - E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed altri uffici competenti specifici parere e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
- 3 - Norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposte e di garanzia, con l'osservanza delle leggi e del presente statuto.
- 4 - Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quello degli organi e degli uffici dell'Ente.

#### Art. 36

##### Revisore dei Conti

- 1 - Il Consiglio Comunale elegge i revisori dei conti, ai sensi della normativa vigente.
- 2 - Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al proprio incarico.
- 3 - Il revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
- 4 - Per l'esercizio della propria funzione il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
- 5 - Il revisore dei conti adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario e risponde alla verità delle sue attestazioni. Ove riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'ente lo riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
- 6 - Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.
- 7 - Presenzia, se richiesto, ai lavori del Consiglio Comunale quando è in discussione il bilancio preventivo, il suo assestamento, i rendiconti degli agenti contabili, al fine di fornire le indicazioni e le precisazioni verbali eventualmente necessarie.
- 8 - Quanto non previsto dal presente statuto è disciplinato dalla normativa vigente.

#### Art. 37

##### Rendiconto della gestione

- 1 - I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
- 2 - La Giunta con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto

ai programmi ed ai costi sostenuti.

3 - Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4 - Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica. Nelle adunanze di seconda convocazione, il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

#### **Art. 37 bis**

### **Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali**

1 - Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"

2 - Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1° debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

## **PARTE II**

### **ORDINAMENTO FUNZIONALE**

#### **TITOLO I**

#### **Art. 38**

### **Organizzazione territoriale - forme collaborative**

1 - Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

2 - L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

#### **Art. 39**

### **Convenzioni - Consorzi**

1 - Il Consiglio Comunale promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.

2 - Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Specificatamente in esse vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3 - Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi statutari promuove la costituzione di un consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, ovvero per la economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di

azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste ai precedenti punti 1 e 2.

4 - La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal precedente punto 2, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

5 - Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

6 - Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

## **Art. 40** **Accordi di programma**

1 - Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano della attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2 - L'accordo, oltre le finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti degli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3 - Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale e con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto; nella deliberazione devono essere previsti:

a) le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato;

b) gli interventi surrogatori;

c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

d) il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e la regolamentazione dei rapporti fra gli enti coinvolti;

e) il coordinamento degli adempimenti connessi al programma.

## **TITOLO II**

### **Art. 41** **Partecipazione popolare**

1 - Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2 - Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3 - Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4 - L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquistare il parere di soggetti economici su specifici problemi.

### **Art. 42** **Interventi nel procedimento amministrativo**

1 - I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai

regolamenti comunali.

2 - La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3 - Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

4 - Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5 - Qualora sussistano particolari esigenze di celerità od il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio od altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione ed informazione.

6 - Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7 - Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8 - Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduta da un contraddittorio orale.

9 - Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, si dovrà in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.

10 - I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo le leggi ed il regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, sottrae all'accesso.

### **Art. 43**

#### **Interventi, petizioni e proposte**

1 - I cittadini, le associazioni, i comitati riconosciuti, nonché i soggetti collettivi in genere possono rivolgere agli organi del Comune:

a) istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione;

b) petizioni in forma collettiva per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità;

c) proposte per l'adozione di atti amministrativi finalizzati al perseguimento del pubblico interesse.

2 - Il Segretario Comunale curerà la raccolta, in apposito pubblico registro, delle istanze, petizioni o proposte presentate, riportandovi gli estremi delle stesse, l'iter di esame e gli eventuali provvedimenti adottati.

## **Art. 44**

### **Associazionismo e partecipazione**

1 - Il Comune, al fine di permettere l'effettiva partecipazione alle forze economiche e sociali e culturali ed ambientalistiche e sportive e di volontariato e di difesa dei consumatori e religiose operanti nel territorio comunale nella definizione degli indirizzi dei programmi di attuazione nei vari settori di propria competenza, riconosce e promuove le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini.

2 - A tal fine, il Sindaco, esaminate le istanze e le legittime finalità degli interessati costituitisi in associazioni, comitati e cooperative, li riconosce e li registra fra le aggregazioni che hanno i poteri di iniziativa nell'art. 43 ed alle quali possano essere richiesti pareri e proposte sull'azione dell'amministrazione comunale.

3 - L'attività, le finalità, l'organizzazione e le modalità di coinvolgimento nella vita amministrativa di tali aggregazioni di cittadini sono disciplinate da apposito regolamento comunale, da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, regolamento che stabilirà anche le modalità per l'esercizio del diritto d'udienza.

## **Art. 45**

### **Referendum**

1 - I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

2 - I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 1/3 "un terzo" degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte del segretario comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, propone al consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto del Segretario Comunale al consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

3 - I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento; le consultazioni referendarie devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale ed aventi notevole rilievo e non possono aver luogo con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionale, in questo ultimo caso vanno differite di 30 giorni.

4 - Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva apposito regolamento per i referendum.

5 - Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale e relative variazioni;
- c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, bilancio e conto consuntivo;
- e) designazione e nomina dei rappresentanti;
- f) assunzione di mutui;
- g) acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni.

6 - La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari ad

almeno il 50% del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.

7 - Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al consiglio od alla Giunta, a seconda della competenza, i risultati del referendum. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo di governo, non possono discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva.

8 - Sono previsti, con le stessa modalità di cui ai precedenti commi, anche altri tipi di referendum.

#### **Art. 46**

### **Diritto di accesso e di informazione**

1 - Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo quanto previsto dalle norme legislative in materia e dallo specifico regolamento comunale.

2 - A tale fine l'Ente deve avvalersi dei mezzi di comunicazione più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza dei suoi atti.

3 - Il regolamento oltre a disciplinare il diritto d'accesso all'informazione ed alla pubblicità degli atti del Comune, indica la categoria degli atti riservati, i casi di applicazione dell'istituto dell'accesso differito, nonché le modalità per il rilascio di copie.

## **TITOLO III DIFENSORE CIVICO**

#### **Art. 47**

**Istituzione**

**Abrogato**

#### **Art. 48**

**Elezione**

**Abrogato**

#### **Art. 49**

**Durata in carica e revoca**

**Abrogato**

#### **Art. 50**

**Funzioni**

**Abrogato**

#### **Art. 51**

**Modalità di intervento**

**Abrogato**

#### **Art. 52**

**Mezzi del difensore civico**

**Abrogato**

#### **Art. 53**

**Trattamento economico**

**Abrogato**

## TITOLO IV

### GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, CONTABILITA' PATRIMONIO, TESORERIA, CONTRATTI

#### Art. 54

##### Programmazione di bilancio

1 - La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono:

- il bilancio di previsione annuale;
- la relazione previsionale e programmatica;
- il bilancio pluriennale.

la redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2 - Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione; definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3 - Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

4 - Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente al momento della stessa almeno la metà dei Consiglieri in carica.

#### Art. 55

##### Risorse per la gestione corrente

1 - Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impegno di tali mezzi.

2 - Il Comune nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe dell'imposta, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

#### Art. 56

##### Risorse per gli interventi

1 - La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2 - Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento

**Art. 57**  
**Gestione del patrimonio**

1 - La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e di gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

**Art. 58**  
**Tesoreria**

1 - L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante la procedura ad evidenza pubblica della trattativa privata con modalità che rispettino i principi di concorrenza e comunque a condizione che detto servizio venga espletato nel medesimo Comune attraverso la presenza di opportuna sede anche periferica dai soggetti individuati dalla normativa. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto sulla scorta di apposita delibera di Giunta Municipale.

2 - Il rapporto viene regolato in base ad apposita convenzione.

3 - Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4 - Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione per le entrate patrimoniali ed assimilate. La giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle vigenti leggi.

5 - Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di danaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

**Art. 59**  
**Contratti**

1 - La materia contrattuale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge, è disciplinata dal regolamento comunale.

**TITOLO V**

**FUNZIONE NORMATIVA**

**Art. 60**  
**Statuto**

1 - Il presente Statuto è l'atto fondamentale e regola l'esercizio dell'autonomia normativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

2 - Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, tenuto presenti le esigenze della società civile, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'orientamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3 - Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della legge.

4 - Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dallo Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

5 - La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme più idonee.

#### **Art. 61**

#### **Revisione dello Statuto**

1 - Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale, con la stessa procedura stabilita per la sua approvazione.

2 - Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

3 - La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

#### **Art. 62**

#### **Entrata in vigore**

1 - Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'Ente.

#### **Art. 63**

#### **Regolamenti Comunali**

1 - I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2 - La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare la unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

3 - I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

#### **Art. 64**

#### **Ordinanze**

1 - Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2 - Le ordinanze di cui sopra devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle

3 - Il Sindaco emana, altresì nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità stabilite

dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4 - In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5 - Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2°.

## **Art. 65** **Regolamenti vigenti**

1 - Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, qualora ne siano in contrasto. In caso di discordanza tra norme regolamentari e statutarie si applicano quelle statutarie.